

ILLUSTRISSIMO SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
MOTIVI ULTERIORI O AGGIUNTI

NEL RICORSO STRAORDINARIO

notificato il 18 giugno 2010 dal Comune di Besenello, elettivamente domiciliato presso lo Studio del Prof. Avv. Achille Chiappetti in Roma, alla Via Paolo Emilio n.7.

CONTRO

- la Società Autostrada Brescia – Verona – Vicenza Padova p.a.,
- l'ANAS Spa,
- il Presidente del Consiglio dei Ministri,
- il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
- il Ministro dell'Economia,

PER L'ANNULLAMENTO

- del bando di gara BIN-2010-G.0003-CIG0439885C92,
- della "Proposta di Piano Infrastrutture strategiche", trasmessa al CIPE dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con nota 5 marzo 2009, n. 4/RIS;
- delle deliberazioni n 51 e 52 del CIPE del 26 giugno e 15 luglio 2009;
- del "Programma Infrastrutture strategiche – 7° documento di programmazione economica-finanziaria" nella stesura consegnata al CIPE nella seduta del 15 luglio 2009;
- della convenzione tra l'ANAS e la spa Autostrada Brescia – Verona. Vicenza-Padova in data 9 luglio 2007 per la realizzazione e la gestione dell'Autostrada anzidetta;
- della Deliberazione del CIPE del 15 giugno 2007 di approvazione della convenzione;
- dell'ignoto decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia di approvazione della nuova durata della concessione,
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e dei diversi provvedimenti impugnati di cui sopra,

NONCHÉ

- dell'atto con il quale la spa Autostrada Brescia – Verona,

Vicenza-Padova ha affidato l'appalto dei servizi d'ingegneria finalizzati alla realizzazione dell'Autostrada A31 Trento-Rovigo, tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131, 5^a Serie speciale, del 12 novembre 2010.

FATTO

1.- Successivamente alla presentazione del ricorso straordinario indicato in epigrafe, il Comune di Besenello ha accertato che sulla Gazzetta Ufficiale n. 131, 5^a Serie speciale, del 12 novembre 2010 era stato pubblicato l'esito della gara per l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi d'ingegneria finalizzati alla realizzazione dell'Autostrada A31 Trento-Rovigo, tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette.

L'appalto, infatti, è stato aggiudicato al "Consortio Raetia" con sede in Verona, ed il valore finale dell'appalto è stato fissato in € 22.532.069,97, Iva esclusa, rispetto alla base d'asta fissata in € 66.270.794,01, IVA esclusa.

E' dunque evidente che la procedura per la realizzazione del tronco autostradale sta procedendo celermente ed ha raggiunto una fase di avanzata di esecuzione che comporta, sin da ora, un elevatissimo sperpero di pubblico denaro, specie se si tiene presente che non è stata ancora raggiunta l'intesa con la Provincia Autonoma di Trento e che forse l'intesa non vi sarà mai.

Tanto ciò è vero che, con nota in data 4 febbraio 2011, la Società concessionaria ha addirittura chiesto alla provincia di Trento *"cortese disponibilità a fornire alla scrivente, ed ai suoi incaricati, collaborazione, informazioni e documenti utili allo sviluppo di una progettazione completa ed esauriente ..."*.

2.- Tale nota, peraltro, appare di scarsa intelligibilità, visto che il suo contenuto è obiettivamente contraddittorio e denota un mutamento nell'operato della Società concessionaria.

In effetti, il bando impugnato ha ad oggetto sia la progettazione "preliminare" sia quella "definitiva" dell'opera autostradale in oggetto, facendo chiaro richiamo alle due tipologie di progettazione individuate e disciplinate dall'art.1 del D.lgs. 20 agosto 2002. 190 e successive modifiche. Ed è noto che anche la progettazione di

massima viene riferita dal legislatore ad un preciso tracciato e non a mere ipotesi alternative.

Basti in proposito osservare che i documenti relativi al bando sono riferiti ad un unico preciso tracciato dell'autostrada.

Eppure, nella citata e recentissima nota della Società autostradale si legge: *“In particolare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, si darà corso prioritariamente all'individuazione di tracciati alternativi, tra i quali successivamente sarà scelto il tracciato che verrà effettivamente proposto per la realizzazione dell'infrastruttura”*.

3.- Questo non meglio spiegato mutamento della propria azione amministrativa compiuto dal Concessionario è forse spiegabile con quanto deciso, riguardo al tronco autostradale, dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nel corso del procedimento di approvazione del Programma delle infrastrutture strategiche del 2010.

In effetti, il Ministero anzidetto ha definitivamente estromesso dal Programma delle opere infrastrutturali di rilievo strategico il tratto autostradale che interessa il territorio della Provincia autonoma di Trento, accogliendo le contestazioni sollevate dalla Provincia medesima.

Ciò è avvenuto con l'inserimento -da Parte del Ministro competente- nel Programma delle infrastrutture Strategiche – 8° Allegato Infrastrutture del 9 novembre 2010 della seguente determinazione: *“ Per quanto concerne la Provincia di Trento, sin da ora, a valle di apposita richiesta avanzata di sede di esame della Conferenza Stato Regioni, si precisa che per la realizzazione della Valdastico Nord A 31 e nel rispetto dello Statuto speciale della Provincia, deve essere raggiunta l'intesa della Provincia nel rispetto altresì della legge 21 dicembre 2001 n. 443 e della vigente normativa in materia di infrastrutture strategiche”* (pag. 28).

4.- Se non bastasse, va aggiunto che il 25 febbraio 2011 è stata pubblicata la sentenza n. 62/2011, con la quale la Corte Costituzionale si è pronunciata sui due ricorsi per conflitto di attribuzioni proposti dalla Provincia Autonoma di Trento in

relazione alla mancata richiesta di intesa sia con riguardo alla concessione autostradale da parte di ANAS spa a favore della spa Autostrada Brescia – Verona, Vicenza-Padova, sia con riguardo all’inserimento nel Programma Infrastrutture Strategiche del tronco autostradale Trento-Valdastico-Piovene Rocchette dell’autostrada Trento-Rovigo.

In particolare la Corte, confermando l’impossibilità di proseguire la realizzazione dell’opera senza l’intesa della Provincia di Trento, ha rilevato che *“nessun organo o soggetto riconducibile allo Stato –e quindi la stessa ANAS- può procedere alla realizzazione dell’opera suddetta senza acquisire preventivamente l’intesa della provincia autonoma di Trento”*.

DIRITTO

IV

ILLEGITTIMITÀ DELL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL TRONCO TRENTO-VAL D’ASTICO PIOVENE ROCCHETTE DELL’AUTOSTRADA TRENTO-ROVIGO.

ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E DIFETTO DI PRESUPPOSTI DI LEGGE.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 14 DELLO STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA DEL TRENTINO ALTO ADIGE NONCHÉ L’ART. 19 DEL DECRETO ATTUATIVO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 22 MARZO 1974, N. 381

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 13, III COMMA, DELLA LEGGE 1 AGOSTO 2002, N. 166 NONCHÉ DEGLI ARTT. 1, I COMMA, ED 1 BIS DELLA LEGGE DEL 21 DICEMBRE 2001 N. 443.

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

L’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 2010 evidenzia che il procedimento è proseguito con la conclusione della procedura concorsuale con la quale la Spa Autostrada Brescia-Padova ha affidato al “*Consorzio Raetia*” i

servizi di ingegneria per la costruzione dell'Autostrada A31 Trento-Rovigo, tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette.

Senonché il provvedimento di aggiudicazione è pure esso illegittimo per illegittimità derivata, sussistendo gli stessi presupposti di illegittimità denunciati nel ricorso straordinario al Capo dello Stato del 18 giugno 2010.

Persiste, difatti, trattandosi della stessa procedura, la violazione dell'art 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (che disciplina il procedimento per la individuazione e la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale) il quale stabilisce che le opere debbono essere individuate, d'intesa con la provincia autonoma interessata –intesa che non è mai avvenuta-, per poter essere inserite nel programma da sottoporre al parere del CIPE e della Conferenza Unificata.

In secondo luogo il Comune denuncia che il bando impugnato è stato adottato e pubblicato dalla Spa Autostrada Brescia-Padova sulla base di una concessione che scade nel dicembre 2013.

Ciò che rende del tutto fuori luogo e privo di ragionevolezza il bando pubblicato nel corso del 2010 per una attività di progettazione che è destinata a durare più di tre anni.

Né può valere a sanare tali vizi, la nuova convenzione Unica del 9 luglio 2007 nella quale è stata indebitamente inserita una disposizione (l'art.4) che prevede la proroga della concessione autostradale fino al 2026. Tale disposizione infatti è palesemente illegittima perché adottata in assenza della previa intesa con la Provincia Autonoma di Trento. Risulta infatti violato l'art. 19 del DPR 22 marzo 1974, n. 381, che, in quanto di attuativa degli artt. 8 e 14 dello Statuto Regionale, è disposizione di rango superlegislativo e che sancisce l'obbligo dell'intesa con la Provincia autonoma per il rilascio di una concessione di un'autostrada interessante il territorio della Provincia stessa e quello di una sola altra Regione (come è il caso della Trento Rovigo).

Va tenuto presente, infine, che tutti questi motivi sono stati confermati dalla citata sentenza n. 62 del 2011 della Corte Costituzionale.

V

**ILLEGITTIMITÀ PER ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ,
IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ E DIFETTO DI PRESUPPOSTI
TOTALE CARENZA DI MOTIVAZIONE. MOTIVAZIONE PERPLESSA
FALSITA' DELLA CAUSA**

Quanto dichiarato dalla Società autostradale nella nota che essa ha inviato il 4 febbraio 2011 alla Provincia Autonoma di Trento dimostra l'esistenza di una situazione assolutamente incoerente.

In effetti, l'affermazione secondo la quale *"... si darà corso prioritariamente all'individuazione di tracciati alternativi, tra i quali successivamente sarà scelto il tracciato che verrà effettivamente proposto per la realizzazione dell'infrastruttura"*, dimostra che la cosiddetta attività progettuale che la Società autostradale intende ora far compiere all'impresa aggiudicataria, non è quella prevista dal bando e lautamente pagata bensì una mera individuazione di più tracciati alternativi, che non possono essere altro che generici. Nulla a che fare, dunque, con la predisposizione del progetto preliminare (per non dire del progetto definitivo) oggetto della gara di appalto impugnata dal Comune di Besenello.

Se si aggiunge, poi, che come ha confermato e statuito dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 62/11, ossia che il tronco autostradale non può essere realizzato se non è stata raggiunta l'intesa con la Provincia, appare evidente che procedere alla progettazione preliminare dell'autostrada sarebbe rischioso, possibilmente inutile e determinerebbe un grave danno all'erario ammontante a circa € 27.000.000,00, tale essendo il valore finale dell'appalto con il quale la progettazione è stata aggiudicata.

Il provvedimento impugnato dal Comune di Besenello diviene, dunque, oltre che illegittimo, inutile e ulteriormente viziato sotto i profili di eccesso di poteri indicati nell'epigrafe del presente motivo.

CONCLUSIONI

Si chiede l'accoglimento del ricorso straordinario con l'annullamento degli atti indicati nell'epigrafe nonché del

conseguente avviso pubblicato sulla G.U. n. 131, 5^a Serie speciale, del 12 novembre 2011.

Besenello, 7 marzo 2011



Cristian Comperini
Sindaco del Comune di Besenello

Relata di notifica

Il sottoscritto prof. Avv. Achille Chiappetti, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma con tessera n. A12242 ed autorizzazione alle notificazioni dirette ex lege 21 gennaio 1994 n. 53, Autorizzazione n. 1923 del 7.12.2006 notifica il suesposto atto

Cron. n. 221

al Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua sede in Roma Palazzo Chigi, Piazza Colonna (00187) inviandone copia conforme all'originale con Racc. n. ~~764003~~ 76122-0 spedita in data 9.3.2011 dall'Ufficio Postale di Roma 5

Cron. n. 222

al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore nella sua sede in Roma, Piazzale di Porta Pia n. 1 (00198) inviandone copia conforme all'originale con Racc. n. ~~764003~~ 76121-9 spedita in data 9.3.11 dall'Ufficio Postale di Roma 5

Cron. n. 223

alla Direzione Generale dell'ANAS spa, in persona del rappresentante legale pro tempore, nella sua sede in Roma, Via Monzambano n. 10 (00185) inviandone copia conforme all'originale con Racc. n. ~~76401694~~ 839-3 spedita in data 9.3.11 dall'Ufficio Postale di Roma 5

Cron. n. 224

al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, nella sua sede in Roma, Via XX Settembre n. 97 (00187), inviandone copia conforme all'originale con Racc. n. ~~76401694~~ 852-0 spedita in data 9.3.11 dall'Ufficio Postale di Roma 5

Cron. n. 225

all'Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa, in persona del rappresentante legale pro tempore, nella sua sede in Verona, Via

Flavio Gioia n. 71 (37135) inviandone copia conforme all'originale con Racc. n. ~~46401694853-1~~ spedita in data 9.3.11 dall'Ufficio Postale di Roma S

Cron. n. 226

alla Provincia Autonoma di Trento, in persona del rappresentante legale pro tempore, nella sua sede in Trento, Piazza Dante n. 15 (38100) inviandone copia conforme all'originale con Racc. n. ~~46401694853-0~~ spedita in data 9.3.11 dall'Ufficio Postale di Roma S


Prof. Avv. Achille Chiappetti

